

Legge 8 marzo 1908, n. 76. Per i provvedimenti sull'affrancazione dei terreni degli usi civici e sull'esercizio di questi.

(Gazz. Uff. 19 marzo 1908, n. 66).

Art. 1. — Sino a che non sarà diversamente provveduto, è sospesa l'applicazione delle leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico con regio decreto 2 agosto 1891, n. 510, tranne nelle parti che riguardano i giudizi di cognizione sull'esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici indicati nell'art. 1 del testo unico.

Art. 2. — Nei giudizi istituiti o che si istituiranno o verranno rinviati davanti alle Giunte di arbitri, queste si limiteranno a giudicare sulla esistenza, natura e limiti degli usi civici, ed a provvedere da amichevoli compositori, in via temporanea, sull'esercizio di essi.

Non sono appellabili i provvedimenti temporanei emessi dagli arbitri anche amichevolmente compositori.

Art. 3. — Nelle controversie per esercizio di usi civici non ancora deferite alla cognizione delle Giunte d'arbitri, o pendenti davanti a queste o pendenti presso l'autorità giudiziaria, potranno tanto i proprietari che gli utenti presentare domanda alla Giunta affinché provveda in via provvisoria, secondo le norme stabilite dalla presente legge, e salvo il provvedimento definitivo di cui all'art. 5.

Art. 4. — Se le parti interessate si concilieranno, la Giunta arbitrale darà atto della avvenuta conciliazione con verbale che avrà forza di decisione provvisoriamente eseguibile.

Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, tenuto conto della natura speciale di essi, regolerà il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie. Nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità prima di ogni altro provvedimento di natura arbitramentale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione. Le decisioni della Giunta saranno in ogni caso inappellabili ed esecutive.

Art. 5. — Le funzioni della Giunta d'arbitri, contemplate nell'articolo precedente, non si estendono ai casi nei quali l'esercizio degli usi civici sia stato già definito e regolato da sentenza passata in giudicato, o da contratti debitamente approvati od omologati.

Se, dopo il provvedimento di cui all'art. 4, sopravvenga una decisione irrevocabile circa l'esistenza, i limiti o la natura delle servitù, la parte che vi ha interesse potrà domandare alla Giunta la revoca o la modificazione del provvedimento stesso.

Art. 6. — Le spese occorrenti sono anticipate dalla parte istante nella misura che determinerà la Giunta, salvo a provvedere poi alla ripartizione delle spese stesse secondo equità e giustizia.

Le domande, difese, decisioni e notificazioni di cui nella presente legge, sono esenti da ogni tassa da bollo e registro.

Art. 7. — La notificazione delle domande e delle decisioni verrà eseguita a cura della Giunta nei modi e termini che essa stabilirà caso per caso, secondo le circostanze ed il numero delle parti interessate.

Art. 8. --- Non più tardi del 30 giugno 1908, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di legge, per dare organico e stabile assetto agli usi civici.

Art.9. --- I giudizi possessori pendenti avanti al pretore al momento della promulgazione della presente legge, verranno deferiti alle Giunte di arbitri, che li definiranno secondo le norme dell'art'

4 della presente legge.

www.demaniocivico.it